

**REGOLAMENTO GENERALE DEL MERCATO TELEMATICO SPERIMENTALE
DEI PRODOTTI DEL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA**

SOMMARIO

PARTE I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
TITOLO I - DEFINIZIONI.....	3
Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
PARTE II - DISCIPLINA GENERALE DEL MERCATO TELEMATICO SPERIMENTALE.....	6
TITOLO I - IL MERCATO TELEMATICO SPERIMENTALE	6
Art.3 - Il Mercato Telematico Sperimentale	6
TITOLO II - LA PIATTAFORMA DI CONTRATTAZIONE	6
Art.4 - Ambito di applicazione	6
Art. 5 - Negoziazioni Telematiche.....	6
Art. 6 - Prodotti negoziabili.....	7
Art. 7 - Soggetti iscrivibili alla Piattaforma di contrattazione.....	7
Art. 8 - Requisiti per l'iscrizione alla Piattaforma di contrattazione.....	7

MERCATO TELEMATICO SPERIMENTALE DEI PRODOTTI DEL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA GESTITO DA BMTI S.C.P.A.

TITOLO III - LA VETRINA	10
Art.9 - Soggetti che possono richiedere l'attivazione della vetrina	10
Art.10 - Creazione della vetrina.....	10
Art.11 - Responsabilità per i contenuti della vetrina.....	10
PARTE III - ACCESSO AL MERCATO TELEMATICO SPERIMENTALE	11
TITOLO I - ACCESSO AL MERCATO TELEMATICO SPERIMENTALE.....	11
Art. 12 - Procedure per l'iscrizione	11
Art. 13 - Permanenza dei requisiti per i soggetti iscritti.....	12
Art. 14 - Obblighi dei soggetti iscritti.....	12
Art. 15 - Provvedimenti nei confronti dei soggetti iscritti	13
PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI	15
TITOLO I - DISPOSIZIONI FINALI.....	15
Art. 16 - Diritto applicabile	15
Art. 17 - Banca dati	15
Art. 18 - Variazioni del Regolamento Generale.....	15
Art. 19 - Risoluzione delle controversie.....	15
Art. 20 - Comunicazioni	15

PARTE I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

TITOLO I - DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del “Mercato telematico sperimentale dei prodotti del settore della pesca e dell’acquacoltura” gestito da Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. (BMTI S.c.p.A.)”.

Art. 2 – Definizioni

BMTI S.c.p.A

Società non a scopo di lucro di proprietà del sistema camerale italiano che gestisce ed organizza la Borsa Merci Telematica Italiana: il mercato telematico regolamentato dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici, istituita con il Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali italiano n. 174 del 6 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Mercato Telematico Sperimentale

Il Mercato telematico sperimentale dei prodotti del settore della pesca e dell’acquacoltura, gestito da BMTI S.c.p.A., creato per sviluppare canali commerciali innovativi per i prodotti del settore della pesca e dell’acquacoltura.

Regolamento Generale

Il presente regolamento.

Regolamento per la contrattazione di prodotto

Il Regolamento che disciplina le contrattazioni dei prodotti del settore della pesca e dell’acquacoltura che avvengono attraverso la Piattaforma di contrattazione ed è predisposto per ogni categoria di prodotto contrattabile.

Contratto a Pronta Consegna

Il contratto originato dalla Piattaforma di contrattazione nel quale il venditore deve consegnare la merce in un'unica soluzione, entro un breve termine definito, dal momento della conclusione del contratto.

Contratto a Consegna Differita nel tempo

Il contratto, che costituisce un'unica prestazione, originato dalla Piattaforma di contrattazione, con il quale il venditore deve consegnare la merce in più soluzioni e con scadenze definite, come stabilito al momento della conclusione del contratto.

Prima vendita

Vendita dal peschereccio all'acquirente registrato, come definita dall'art.59 del Reg. CE n. 1224/2009.

Assunzione in carico

Il servizio reso da soggetti che prendono in carico e/o in consegna il prodotto per la messa in vendita successiva, come definito dall'art.66 del Reg. CE n. 1224/2009.

Imprenditore ittico

Il titolare di licenza di pesca di cui all'articolo 4, D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale e le relative attività connesse.

Allevatore ittico

Persona fisica o giuridica che esercita, professionalmente l'attività diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici, così come definita all'art.3 del D.Lgs. 9 gennaio 2012 n.4.

Acquirenti registrati

Le imprese registrate al Registro degli operatori tenuto dal MIPAAF ai sensi dell'art. 59 del Reg. CE n. 1224/2009 per l'acquisto in prima vendita.

Acquirenti non registrati

Le imprese che non possono acquistare in prima vendita.

<i>Intermediari</i>	I soggetti così come definiti all'art. 8, commi 2 e 3, del Regolamento Generale.
<i>Soggetti Abilitati all'Intermediazione</i>	I soggetti iscritti all'elenco dei Soggetti Abilitati all'Intermediazione della Borsa Merci Telematica Italiana, istituita con il Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali italiano n. 174 del 6 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
<i>Mediatori</i>	I soggetti di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010.
<i>Agenti e rappresentanti di commercio</i>	I soggetti di cui all'art. 1 della Legge n. 204 del 3 maggio 1985.
<i>Organizzazioni di produttori di servizi registrate</i>	Le organizzazioni di produttori di servizi registrate al Registro degli operatori tenuto dal MIPAAF ai sensi dell'art. 59 del Reg. CE n. 1224/2009 per il servizio di assunzione in carico del prodotto.
<i>Cooperative di servizi registrate</i>	Le cooperative di servizi registrate al Registro degli operatori tenuto dal MIPAAF ai sensi dell'art. 59 del Reg. CE n. 1224/2009 per il servizio di assunzione in carico del prodotto.
<i>Piattaforma di prenotazione</i>	La piattaforma telematica di prenotazione del Mercato Telematico Sperimentale a cui si accede tramite identificativo e password e che origina ordini.
<i>Piattaforma di contrattazione</i>	La piattaforma di contrattazione del Mercato Telematico Sperimentale a cui si accede tramite identificativo e password e che origina contratti.
<i>Vetrina</i>	Uno spazio online dove i soggetti di cui all'art.15 del Regolamento Generale possono promuovere la propria attività.

PARTE II - DISCIPLINA GENERALE DEL MERCATO TELEMATICO SPERIMENTALE

TITOLO I - IL MERCATO TELEMATICO SPERIMENTALE

Art.3 - Il Mercato Telematico Sperimentale

1. Il Mercato Telematico Sperimentale per i prodotti del settore della pesca e dell'acquacoltura gestito da BMTI S.c.p.A., si compone di due sezioni:
 - a) La Piattaforma di contrattazione;
 - b) ;
 - c) La Vetrina

TITOLO II - LA PIATTAFORMA DI CONTRATTAZIONE

Art.4 - Ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina il funzionamento della Piattaforma di contrattazione.
2. Nella Piattaforma di contrattazione, è possibile la negoziazione dei prodotti del settore della pesca e dell'acquacoltura mediante transazioni telematiche.
3. La disciplina completa del rapporto contrattuale tra i soggetti che effettuano transazioni attraverso la Piattaforma di contrattazione, è quella risultante da:
 - a) I Regolamenti per la contrattazione di prodotto, previsti per singola categoria di prodotto;
 - b) Il Contratto concluso sulla Piattaforma di contrattazione; così come integrato da
 - c) Gli ulteriori termini contrattuali specificatamente pattuiti sul Mercato Telematico Sperimentale, limitatamente alle materie indicate per singola categoria di prodotto nello stesso Mercato Telematico Sperimentale.
4. In caso di contrasto tra b) e c), limitatamente alle materie indicate per singola categoria di prodotto nello stesso Mercato Telematico Sperimentale, c) prevale.

Art. 5 - Negoziazioni Telematiche

1. Le negoziazioni si svolgono in via telematica quotidianamente ed in trattazione continua.
2. Le negoziazioni si realizzano secondo le seguenti modalità:
 - a) Direttamente tra venditori ed acquirenti iscritti alla Piattaforma di contrattazione;
 - b) Tra venditori ed acquirenti iscritti alla Piattaforma di contrattazione, per il tramite di Intermediari iscritti alla Piattaforma di contrattazione.
3. Nella Piattaforma di contrattazione è consentita la negoziazione dei prodotti del settore della pesca e dell'acquacoltura attraverso le seguenti tipologie di contratti:
 - a) Contratti a pronta consegna;
 - b) Contratti a consegna differita nel tempo (ad eccezione dei prodotti della macrocategoria delle "Catture indesiderate e sbarcate e dei prodotti derivati").

Art. 6 - Prodotti negoziabili

1. Nella Piattaforma di contrattazione possono essere negoziati soltanto i prodotti per i quali siano stati predisposti e pubblicati sul sito dedicato, i Regolamenti per la contrattazione di prodotto e sia stata conseguentemente attivata la relativa sezione telematica.

Art. 7 - Soggetti iscrivibili alla Piattaforma di contrattazione

1. Possono essere iscritti alla Piattaforma di contrattazione i soggetti in possesso dei requisiti previsti al successivo art. 8, appartenenti a una delle seguenti categorie:
 - a) Imprenditori ittici;
 - b) Allevatori ittici;
 - c) Acquirenti registrati;
 - d) Acquirenti non registrati;
 - e) Organizzazioni di produttori di servizi registrate;
 - f) Cooperative di servizi registrate;
 - g) Soggetti Abilitati all'Intermediazione (SAI);
 - h) Mediatori;
 - i) Agenti e rappresentanti del commercio.
2. Per operatori iscrivibili alla macrocategoria dei "Prodotti ittici da catture indesiderate e derivati" si intendono gli operatori aventi sede nel territorio della Comunità Europea appartenenti a una delle seguenti categorie:
 - a) Soggetti Abilitati all'Intermediazione (SAI),
 - b) Cooperative,
 - c) Consorzi,
 - d) Organizzazioni di produttori,
 - e) Imprenditori ittici,
 - f) Allevatori ittici,
 - g) Imprese di stoccaggio, raccolta, trasformazione,
 - h) Mangimifici.

Art. 8 - Requisiti per l'iscrizione alla Piattaforma di contrattazione

1. I soggetti che richiedono l'iscrizione alla Piattaforma di contrattazione in qualità di: imprenditori ittici, allevatori ittici, acquirenti registrati, acquirenti non registrati devono possedere i seguenti requisiti, che dovranno sussistere in via continuativa:
 - a) Avere sede nel territorio dell'Unione Europea;
 - b) Essere iscritti nel registro imprese della competente Camera di Commercio;
 - c) Essere capaci di obbligarsi;
 - d) Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale di insolvenza che implichi la liquidazione;

- e) Non essere stati condannati per delitti contro la fede pubblica o contro la proprietà, ovvero per uno dei delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza, calunnia e per reati previsti dal D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - f) Non essere stati esclusi dalle Borse Merci;
 - g) Non figurare negli elenchi ufficiali dei protesti cambiari, come attestato da visura nazionale dei medesimi;
 - h) Non aver riportato condanna con sentenza irrevocabile alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - i) Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni antimafia), e della legge 13 settembre 1982, n. 646 in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale, e successive modificazioni e integrazioni;
 - j) In caso di soggetti con personalità giuridica, i predetti requisiti devono essere posseduti e sussistere in via continuativa in capo ai soggetti che ne detengono la legale rappresentanza.
 - k) Possedere una casella di posta elettronica.
4. I soggetti che richiedono l'iscrizione alla Piattaforma di contrattazione in qualità di Soggetti Abilitati all'Intermediazione, devono essere stati autorizzati ad operare nella Borsa Merci Telematica Italiana di cui al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 6 aprile 2006 n. 174 e s.m.i.
5. I Mediatori, gli Agenti e rappresentanti di commercio, le Organizzazioni di produttori di servizi registrate e le Cooperative di servizi registrate, che richiedono l'iscrizione alla Piattaforma di contrattazione in qualità di Intermediari devono possedere i seguenti requisiti, che dovranno sussistere in via continuativa:
- a) Avere sede nel territorio dell'Unione Europea;
 - b) Essere iscritti nel registro imprese della competente Camera di Commercio, e nel caso di Mediatori e di Agenti e rappresentanti di commercio, essere iscritti per le attività inerenti l'intermediazione dei prodotti del settore ittico;
 - c) Essere capaci di obbligarsi;
 - d) Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di altra procedura concorsuale di insolvenza che implichi la liquidazione;
 - e) Non essere stati condannati per delitti contro la fede pubblica o contro la proprietà, ovvero per uno dei delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza, calunnia e per reati previsti dal D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - f) Non essere stati esclusi dalle Borse Merci;
 - g) Non figurare negli elenchi ufficiali dei protesti cambiari, come attestato da visura nazionale dei medesimi;

- h) Nel caso di agenti d'affari in mediazione:
 - i. Possedere la maggiore età;
 - ii. Godere dei diritti civili e politici;
 - iii. Non esercitare il commercio relativo alla specie di mediazione da essi professata;
- i) Non aver riportato condanna con sentenza irrevocabile alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione;
- j) Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni antimafia), e della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale, e successive modificazioni e integrazioni.

In caso di soggetti con personalità giuridica, i predetti requisiti devono essere posseduti e sussistere in via continuativa in capo ai soggetti che ne detengono la legale rappresentanza.
- k) Possedere una casella di posta elettronica.

6. BMTI S.c.p.A. si riserva comunque di non ammettere, sospendere o escludere i soggetti iscrivibili o già iscritti, qualora dovesse ravvisare ragioni di incompatibilità del soggetto con i principi a cui BMTI S.c.p.A. si ispira.

7. Gli operatori iscrivibili alla macrocategoria dei "Prodotti ittici da catture indesiderate e derivati" di cui al comma 2 del precedente art. 7 devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere sede legale nel territorio dell'Unione europea;
- b) possedere una casella di posta elettronica;
- c) godere della capacità di agire ed essere capaci di obbligarsi;
- d) possedere la maggiore età, e godere dei diritti civili e politici (nel caso di imprese individuali e società di persone);
- e) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale di insolvenza che implichi la liquidazione;
- f) avere regolare iscrizione nel Registro Imprese delle Camere di Commercio competente;
- g) non essere stati esclusi dalle Borse Merci;
- h) non essere stato incluso negli elenchi ufficiali dei protesti cambiari attestato da visura nazionale dei medesimi;
- i) non essere stato condannato per delitti contro la fede pubblica o contro la proprietà, ovvero per uno dei delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza, calunnia e per i reati previsti dalla D.lgs. n. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- j) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni antimafia), e della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale, e successive modificazioni e integrazioni;

In caso di soggetti con personalità giuridica, i predetti requisiti devono essere posseduti e sussistere in via continuativa in capo ai soggetti che ne detengono la legale rappresentanza.

8. Gli operatori del precedente comma 7 che hanno sede in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia, ai fini dell'iscrizione per le negoziazioni devono possedere analoghi requisiti nel rispetto delle leggi comunitarie vigenti.

TITOLO III - LA VETRINA

Art.9 - Soggetti che possono richiedere l'attivazione della vetrina

1. I soggetti appartenenti a una delle categorie di seguito indicate, al momento dell'iscrizione al Mercato Telematico Sperimentale, possono richiedere di poter attivare la vetrina per promuovere la propria attività:
 - a) Imprenditore ittico;
 - b) Allevatore ittico;
 - c) Acquirente registrato che vende all'ingrosso;
 - d) Acquirente non registrato che vende all'ingrosso;
 - e) Intermediario.

Art.10 - Creazione della vetrina

1. Il soggetto appartenente a una delle categorie elencate all'art.15 comma 1, tramite il proprio identificativo e password può accedere alla sua vetrina.
2. La vetrina contiene, preimpostati, i dati riportati nella scheda di iscrizione al Mercato Telematico Sperimentale del soggetto richiedente. Il soggetto, a sua scelta, ha la possibilità di rendere invisibili i dati preimpostati e di inserire nuove informazioni (contatti social, breve descrizione della propria attività, immagini, video, documenti). Successivamente selezionando il flag "rendi visibile la tua vetrina", la stessa sarà pubblicata nella sezione dedicata alle vetrine all'interno del Mercato Telematico Sperimentale.
3. La vetrina è visibile liberamente accedendo al sito ittico.bmti.it.

Art.11 - Responsabilità per i contenuti della vetrina

1. Le informazioni presenti nelle vetrine sono inserite a cura dei soggetti richiedenti che quindi se ne assumono ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi. Qualora venissero mosse azioni legali nei confronti di BMTI S.c.p.A. per l'uso illecito o improprio della vetrina, il soggetto richiedente si farà integralmente carico di ogni responsabilità, onere e spesa derivanti a BMTI S.c.p.A. ed ai suoi rappresentanti e aventi diritto.
2. BMTI si riserva la facoltà di disattivare la vetrina creata qualora contenga elementi o informazioni non in linea con le finalità del Mercato Telematico Sperimentale e con i principi a cui BMTI si ispira.

PARTE III - ACCESSO AL MERCATO TELEMATICO SPERIMENTALE

TITOLO I - ACCESSO AL MERCATO TELEMATICO SPERIMENTALE

Art. 12 - Procedure per l'iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione al Mercato Telematico Sperimentale, i soggetti di cui agli art. 7 e 11 devono compilare ed inviare telematicamente il Modulo di iscrizione pubblicato sul sito ittico.bmti.it, nonché fornire i documenti richiesti da BMTI S.c.p.A..
2. I soggetti richiedenti, al momento della compilazione del Modulo di iscrizione, dichiarano espressamente di avere letto integralmente e pertanto conoscere ed accettare la regolamentazione che disciplinerà la loro attività nel Mercato Telematico Sperimentale.
3. Una volta ricevuto il Modulo di iscrizione, BMTI S.c.p.A., può richiedere documenti aggiuntivi, ed entro 30 giorni dal ricevimento di questi ultimi, effettua la verifica circa la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Regolamento Generale ai fini dell'ammissione al Mercato Telematico Sperimentale.
4. Qualora il soggetto richiedente non possenga i requisiti richiesti oppure BMTI S.c.p.A. ravvisi ragioni di incompatibilità del soggetto con i principi a cui la stessa si ispira, BMTI S.c.p.A. respinge la domanda di ammissione al Mercato Telematico Sperimentale comunicandolo all'interessato.
5. Qualora il Soggetto richiedente possenga i requisiti e BMTI S.c.p.A. abbia ritenuto di iscriverlo al Mercato Telematico Sperimentale, gli invia una comunicazione di avvenuta attivazione a seguito della quale il soggetto, attraverso l'IDENTIFICATIVO e la PASSWORD scelti al momento della richiesta di iscrizione, potrà accedere allo stesso.
6. Il soggetto richiedente, all'atto della compilazione del modulo di iscrizione, prende atto e presta il proprio consenso, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, come la denominazione (nome e cognome per le persone fisiche, ragione sociale per quelle giuridiche), il codice fiscale o partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica, nonché il numero telefonico e di fax. BMTI S.c.p.A. si impegna a garantire che il trattamento dei dati avvenga secondo principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza di ogni operatore. I soggetti prestano il loro consenso ai sensi delle vigenti normative in materia di tutela della privacy.
7. BMTI S.c.p.A. provvede, con cadenza almeno annuale, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8 e art.12 del presente Regolamento Generale in capo al soggetto iscritto e potrà allo scopo richiedere specifica documentazione.
8. Il soggetto richiedente, al momento della compilazione del Modulo d'iscrizione, può richiedere l'attivazione della Vetrina se appartiene alle categorie di cui all'art. 15 comma 1.

Art. 13 - Permanenza dei requisiti per i soggetti iscritti

1. I soggetti iscritti garantiscono la permanenza dei requisiti di cui all'art. 8 e all'art 12 del presente Regolamento Generale.
2. Al venire meno anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione al Mercato Telematico Sperimentale previsti all'art. 8 e all'art.12 , BMTI S.c.p.A., nei casi in cui ne venga a conoscenza o rilevi il verificarsi del fatto, dispone la sospensione dal Mercato Telematico Sperimentale nonché l'immediato avvio della procedura prevista all'art. 22 del presente Regolamento Generale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 14 - Obblighi dei soggetti iscritti

1. I soggetti iscritti e registrati al Mercato Telematico Sperimentale devono:
 - a) Comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per l'integrità dei mercati;
 - b) Comunicare a BMTI S.c.p.A. ogni variazione che intervenga nelle condizioni cui si riferiscono le informazioni fornite all'atto della presentazione della domanda di iscrizione o di registrazione;
 - c) Attenersi alle disposizioni della regolamentazione che disciplina la loro attività nel Mercato Telematico Sperimentale;
 - d) Rispondere con tempestività alle richieste di informazioni o di documenti avanzate da BMTI S.c.p.A.;
 - e) Tenere segreta la PASSWORD di accesso alla Piattaforma di Contrattazione e/o alla Piattaforma di prenotazione e comunicare tempestivamente a BMTI S.c.p.A. lo smarrimento e la sottrazione della stessa.

Art. 15 - Provvedimenti nei confronti dei soggetti iscritti

1. BMTI S.c.p.A. al fine di controllare il rispetto delle norme regolatrici del Mercato Telematico Sperimentale e allo scopo di garantirne il corretto e regolare funzionamento può:
 - a) Chiedere ai soggetti iscritti ogni informazione o documento utile riguardante l'operatività nel Mercato Telematico Sperimentale;
 - b) Convocare e sentire, anche con strumenti telematici, i rappresentanti dei soggetti iscritti al fine di acquisire chiarimenti in ordine a specifici comportamenti o situazioni.
2. Qualora nell'ambito delle proprie attività di verifica, o a seguito di specifica segnalazione scritta del soggetto iscritto, BMTI S.c.p.A. abbia rilevato: la perdita anche di uno solo dei requisiti per l'iscrizione, e/o il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 21, dispone:
 - a) La revoca dell'iscrizione nel caso di specifica richiesta scritta del soggetto iscritto al Mercato Telematico Sperimentale;
 - b) La sospensione del soggetto iscritto dandone comunicazione allo stesso indicando i motivi della sospensione ed assegnando un termine, non inferiore a 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, per la presentazione di eventuali controdeduzioni. In ogni caso le comunicazioni di BMTI S.c.p.A. si intendono ricevute dai soggetti iscritti o registrati al Mercato Telematico Sperimentale, alle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno successivo a quello di invio all'indirizzo e-mail comunicato a BMTI S.c.p.A..
3. Trascorso il termine di cui al comma 2, o qualora le eventuali controdeduzioni del soggetto non venissero accolte, BMTI S.c.p.A. adotterà nel rispetto del principio di parità di trattamento, tenuto conto della gravità del fatto e dell'eventuale recidiva, uno dei seguenti provvedimenti:
 - a) Richiamo scritto;
 - b) Sospensione dell'accesso al Mercato Telematico Sperimentale e ai suoi servizi;
 - c) Esclusione del soggetto dal Mercato Telematico Sperimentale.
4. Le decisioni assunte da BMTI S.c.p.A. verranno comunicate all'interessato.
5. BMTI S.c.p.A. al fine di controllare il rispetto delle norme regolatrici per la macrocategoria dei "Prodotti ittici da catture indesiderate e derivati" e allo scopo di garantire il corretto e regolare funzionamento del Mercato stesso può:
 - richiedere agli Operatori Iscritti ogni informazione o documento utile riguardante l'operatività svolta nel Mercato;
 - convocare i rappresentanti degli Operatori Iscritti al fine di acquisire chiarimenti in ordine a specifici comportamenti o situazioni.
- 5.1 Qualora nello svolgimento dell'attività di controllo del Mercato telematico sperimentale dei "Prodotti ittici da catture indesiderate e derivati", BMTI S.c.p.A. acquisisca elementi che possano evidenziare il compimento di atti di manipolazione o aggio ne fa immediata comunicazione all'autorità giudiziaria nonché alle altre eventuali autorità amministrative competenti.
- 5.2 Il Consiglio di Amministrazione di BMTI S.c.p.A., al fine di assicurare il pieno funzionamento del Mercato telematico sperimentale dei "Prodotti ittici da catture indesiderate e derivati", nel rispetto delle condizioni di accessibilità e trasparenza, può comminare le seguenti sanzioni che

verranno adottate nel rispetto del principio di parità di trattamento, tenuto conto della gravità del fatto e dell'eventuale recidiva:

- richiamo scritto in forma pubblica;
- sospensione dell'accesso al Mercato telematico sperimentale dei "Prodotti ittici da catture indesiderate e derivati" e ai suoi servizi;
- esclusione dell'Operatore dal Mercato telematico sperimentale dei "Prodotti ittici da catture indesiderate e derivati".

5.3 Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, di cui al precedente comma 3.3, verrà seguita la seguente procedura:

- a) qualora siano state individuate presunte violazioni delle norme regolatrici al Mercato telematico sperimentale dei "Prodotti ittici da catture indesiderate e derivati", BMTI S.c.p.A. invierà all'Operatore Iscritto una comunicazione contenente:
 - descrizione dell'ipotesi di infrazione;
 - fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni per le presentazioni di eventuali memorie e controdeduzioni e la eventuale richiesta di una audizione per esame congiunto della situazione.
- b) qualora l'Operatore Iscritto richieda la convocazione di una audizione per l'esame congiunto della situazione ovvero qualora BMTI S.c.p.A. ritenga necessaria tale audizione, la stessa BMTI S.c.p.A. ne fissa la data dandone comunicazione all'Operatore. Questi partecipa all'audizione personalmente o tramite persona da Lui appositamente delegata e può farsi assistere da un legale di fiducia. Nel caso di mancata presenza all'audizione non dovuta a giustificati motivi, BMTI S.c.p.A. procederà sulla base degli elementi acquisiti.

5.4 Le decisioni assunte da BMTI S.c.p.A. verranno tempestivamente comunicate all'interessato con provvedimento motivato.

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Diritto applicabile

1. Il presente Regolamento, le altre disposizioni inerenti il funzionamento del Mercato Telematico Sperimentale o dei servizi ad esso connessi, come anche i rapporti tra i soggetti iscritti al Mercato Telematico Sperimentale e BMTI S.c.p.A., sono regolati dal diritto italiano.

Art. 17 - Banca dati

1. La banca dati del Mercato Telematico Sperimentale è gestita da BMTI S.c.p.A. nel rispetto delle normative italiane in materia di privacy.

Art. 18 - Variazioni del Regolamento Generale

1. Le modifiche o le integrazioni al presente Regolamento sono comunicate mediante pubblicazione sul sito internet ittico.bmti.it.

Art. 19 - Risoluzione delle controversie

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soggetti iscritti o registrati al Mercato Telematico Sperimentale e BMTI S.c.p.A., sarà devoluta in Arbitrato. L'arbitrato sarà effettuato presso la Camera Arbitrale di Roma (Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma) secondo il Regolamento della stessa, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento.

Art. 20 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni che devono essere notificate a BMTI S.c.p.A. ai sensi del presente Regolamento Generale, devono essere inviate con comunicazione scritta, anche tramite documento informatico trasmesso per posta elettronica o a mezzo di fax, purché prevedano la conferma del ricevimento a:

BMTI S.c.p.A.

Viale Gorizia, 25/c - 00198 Roma (Italia)

info@bmti.it

Fax 06/86603206